

Conto corrente bancario – recesso – efficacia – inutilizzabilità area riservata – asserita illegittimità – infondatezza (cod. civ., art. 1855).

FATTO

Espone parte ricorrente che, dopo la propria richiesta di disinvestimento e chiusura del conto corrente, con conseguente trasferimento delle somme residue su un nuovo conto corrente, non riusciva più ad accedere all'area riservata (home banking) del sito e ad utilizzare i mezzi di pagamento (bonifico, bancomat e carta di credito) legati al conto corrente estinto. Ciò avveniva a partire dal 10 aprile 2015 e contro le precise istruzioni impartite al fine di "conguagliare tutte le spettanze alla [banca] dovute". Nei giorni successivi la parte ricorrente, pensando si trattasse di un "semplice problema tecnico del sito internet", provava più volte ad accedere all'home banking della convenuta e anche del nuovo istituto di credito sul quale aveva fatto richiesta di trasferimento ma non riscontrava nulla. Il 15 aprile 2015, "a ridosso di una scadenza e all'esigenza di effettuare diversi acquisti sia professionali che personali", contattava telefonicamente la filiale della convenuta facendo presente il "forte disagio" subito. Dalla filiale veniva garantito che entro il giorno seguente, ossia il 16 aprile 2015, la parte ricorrente avrebbe di nuovo avuto la disponibilità dei "propri risparmi". La mancata disponibilità di utilizzo di detti "risparmi" nel periodo intercorrente tra il 10/4/2015 e il 16/4/2015 causava diversi problemi al ricorrente che in quei giorni avrebbe dovuto affrontare diverse spese, "una tra tutte il versamento della locazione per l'abitazione (solo quest'ultima di € 600,00)". A causa di tale indisponibilità, la parte ricorrente era costretto a chiedere prestiti per soddisfare "necessità primarie della famiglia".

Replica l'intermediario che in data 31/3/2015 perveniva alla filiale della convenuta la comunicazione del 27/3/2015 del ricorrente che disponeva la vendita delle quote X custodite sul dossier titoli tenuto presso la convenuta e contestualmente chiedeva l'estinzione di detto dossier titoli nonché del conto corrente ad esso collegato. In data 8/4/2015 e 9/4/2015 veniva accreditata in conto corrente la liquidità rinveniente dal rimborso delle predette quote. In data 10/4/2015 venivano estinti i rapporti relativi alla carta di debito e al servizio home banking. In data 15/4/2015 veniva addebitato sul predetto conto l'importo di € 852,48 quale spesa effettuata con la carta di credito nel corso del mese di marzo; in pari data la convenuta provvedeva al bonifico del saldo, ammontante ad € 34.999,12 come da disposizioni del cliente ed alla successiva estinzione del conto. A tenore del contratto afferente il dossier titoli e il conto corrente collegato sottoscritto dalla parte ricorrente con la convenuta "il recesso diviene efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso". La comunicazione di recesso è pervenuta alla convenuta il 31/3/2015 ed il recesso è diventato efficace cinque giorni dopo; "ne consegue che non avrebbero dovuto essere poste in essere operazioni a valere sui rapporti oggetto di recesso in data successiva al 5/4/2015"; "dall'esame della movimentazione effettuata a valere sul predetto c/c, risultano invece operazioni successive alla richiesta di estinzione dei rapporti". Inoltre, il contratto prevede che siano messi a disposizione del cliente i valori di pertinenza secondo le modalità dallo stesso indicate e nei tempi tecnici necessari, fatto salvo il regolamento delle operazioni in corso al momento del recesso; "non risulta dunque censurabile la condotta della [convenuta], che ha provveduto tempestivamente all'estinzione del rapporto di conto corrente [...] e al bonifico del relativo saldi in data 15/04/2015 ad avvenuta liquidazione delle quote dei fondi [...] detenute e ad addebito delle spese effettuate con la carta di credito". Secondo le clausole contrattuali presenti nel contratto, "il cliente è tenuto a restituire l'eventuale materiale di pertinenza della banca in precedenza consegnato per l'utilizzo dei servizi e a costituire i fondi necessari per il pagamento delle eventuali

disposizioni impartite alla banca e non ancora eseguite o addebitate”; “il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei servizi successivamente al recesso”; il Titolare è tenuto a restituire la carta Bancomat contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente”. La parte ricorrente, infine, avrebbe comunque potuto prelevare le somme in contanti recandosi presso la filiale della convenuta; né l’asserito danno subito dal cliente e quantificato in € 600,00 risulta sostenuto da un qualche elemento probatorio.

Il ricorrente chiede al Collegio di “voler riconoscere l’importo di almeno € 600,00 (o importo superiore) qualora ritenuto idoneo o maggiormente rappresentativo del danno subito, a titolo di risarcimento del danno, per mancata disponibilità delle somme depositate presso l’intermediario”. L’intermediario insiste per il rigetto.

DIRITTO

(...omissis...) Con comunicazione del 27/3/2015, parte ricorrente ha chiesto alla convenuta l’estinzione del dossier titoli a seguito della vendita dei titoli in questione e del conto corrente ad esso collegato. L’intermediario ha ricevuto tale comunicazione il 31/03/2015. In conformità alla disciplina contrattuale, il recesso è diventato efficace il 5/4/2015 (tenuto conto dei 5 giorni di preavviso). In data 8/4/2015 e 9/4/2015 veniva accreditata la liquidità derivante dal rimborso delle quote/titoli; in data 10/4/2015 risulta un addebito dell’importo di € 5753,43. In data 15/4/2015 veniva addebitata al ricorrente la somma di € 852,48, quale spesa inerente la carta di credito in periodo antecedente; e accreditata la somma di € 34.999,12 quale bonifico del saldo; seguiva estinzione del conto.

Giova rammentare come la chiusura del conto e dei servizi connessi sia intervenuta nei tempi considerati congrui a più riprese da questo Collegio (v. dec. nn. 7513/14; 2677/11), giacché in difetto di una disciplina contrattuale, che operi in deroga all’art. 1855 cod. civ., deve essere stabilito in 15 giorni il termine entro cui la banca è tenuta a dar esecuzione all’ordine di chiusura del conto corrente da parte del cliente. Il termine di 15 giorni è infatti pari al preavviso indicato nel suddetto articolo che, come nel caso di specie, si riferisce ad operazioni regolate in conto corrente, a tempo indeterminato.

Non risulta in atti prova di una qualche condotta colposa dell’intermediario che abbia cagionato un danno risarcibile. Né potrebbe il ricorrente dolersi della chiusura del servizio di cassa telematico, giacché si tratta (v. al riguardo dec. 1196/10, Coll. Roma) di una modalità di fruizione del contratto di conto corrente, priva di autonomia sotto il profilo negoziale; sicché la richiesta di chiudere il conto ne preclude anche la fruizione telematica.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.